



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1120026 – Stazioni di *Isoetes malinverniana* Misure di conservazione sito-specifiche



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1120026 STAZIONI DI ISOETES MALINVERNIANA

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 2 (Disposizioni generali)

Art. 3 (Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

CAPO II - Ambienti delle acque correnti

Art. 4 (Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

TITOLO III MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 5 (Misure di conservazione generali)

Art. 6 (Norme per ambienti con presenza di Isoetes malinverniana)

Art. 7 (Presenza di Marsilea quadrifolia)

Art. 8 (Norme per ambienti con presenza di Eleocharis carniolica)

CAPO II - Specie animali

Art. 9 (Presenza di Lycaena dispar)

ANFIBI

Art. 10 (Presenza di anfibio che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana dalmatina)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1120026 Stazioni di *Isoetes malinverniana* in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016, con DGR n. 1-1903 del 4/9/2020 ed eventuali modifiche successive) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120026 Stazioni di *Isoetes malinverniana* e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1120026 Stazioni di Isoetes malinverniana”* e nel seguente Titolo III *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”*, nonché nell'allegato A.

TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1120026 STAZIONI DI ISOETES
MALINVERNIANA

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle
acque ferme, paludi e torbiere

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. In attesa dell'approvazione delle "Istruzioni Operative di Dettaglio", previste per rendere cogenti le disposizioni riguardanti le immissioni del Piano Ittico Regionale (PIR) approvato con D.C.R. n. 101-33331 del 29 settembre 2015, si richiamano i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela delle Rete Natura 2000 del Piemonte, art.3, comma 1, lettere p) e q) e gli elenchi delle tabelle del PIR (7, 9 e 10) riguardanti lo stato delle specie in Piemonte, le specie utilizzabili per le immissioni in funzione delle sub-aree e delle tipologie ambientali e le specie costituenti le comunità ittiche "potenziali" dei più grandi laghi piemontesi, soggetti a possibile revisione anche nomenclaturale.
2. Fino all'approvazione della cartografia degli habitat gli interventi di manutenzione sulla rete irrigua (dragaggi, spurghi, ripofilature spondali, ecc) devono essere approvati dal soggetto gestore, che verifica la compatibilità di tali interventi con gli obiettivi di conservazione del sito.

Art. 3
(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

1. È vietato:
 - a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle aree di presenza di tale habitat, inclusi pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
 - b) causare compattazione dei suoli o distruzione diretta di specie e biocenosi legate ai fanghi umidi;
 - c) interrare, svuotare, artificializzare le sponde o modificare il regime della falda superficiale delle aree umide che ospitano questo tipo di habitat.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
 - b) mantenere o ricreare piccole pozze o solchi con acque permanenti idonee ad ospitare tale habitat;
 - c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
 - d) attuare piani di manutenzione periodica che prevedano: sfalcio dei canneti, contrasto e eradicazione della vegetazione alloctona invasiva presente sulle sponde (es. *Solidago gigantea*, *Bidens frondosa*), contrasto e eradicazione idrofauna alloctona (es. *Procambarus clarkii*);

- e) creare in situ o extra situ riserve di germoplasma (semi, rizomi, spore, o altre tipologie di materiale di propagazione vivente) di flora anfibia annuale a priorità di conservazione tipica dei fanghi ai fini di permettere rinfoltimenti di popolazioni naturali anche finalizzati al controllo idrofauna o idroflora alloctone invasive; le azioni di conservazione in situ, ex situ, e quindi le operazioni di rinfoltimento, reimmissione di specie a priorità di conservazione devono essere previste attivando specifici piani d'azione a cura di enti e personale scientificamente e tecnicamente qualificati.

CAPO II - Ambienti delle acque correnti

Art. 4

(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

1. È vietato:

- a) eliminare filari e vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterare il regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) eliminare la cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) effettuare movimentazioni di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale;
- e) impiegare fitofarmaci con frasi di rischio SPE3 e SPE4 per una fascia di almeno 10 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi d'acqua.

2. È obbligatorio:

- a) prevedere periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o da progetti approvati dal soggetto gestore dove necessario,
- b) in assenza del piano di gestione o di progetti approvati, di cui sopra, proseguire con le attività periodiche di sfalci usuali e aventi esito positivo riguardo la presenza e il mantenimento dell'habitat;
- c) che il taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri sia alternato sulle due sponde mantenendo almeno un quarto della copertura ombreggiante;
- d) mantenere un flusso idrico permanente salvo interventi di manutenzione concordati con il soggetto gestore;
- e) mantenere fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) valutare corpi idrici alternativi che non presentano l'habitat come recettori degli scarichi fognari e degli scarichi zootecnici;
- b) creare fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al ciglio di sponda) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- c) effettuare il dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa ripariale e acquatica incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 5

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. È altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 m nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 6

*(Norme per ambienti con presenza di *Isoetes malinverniana*)*

1. E' vietato:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde di fossi e canali o altri interventi che alterino la naturalità delle sponde;
- b) captazione, alterazione, derivazione delle acque che alimentano i canali e i ruscelli che ospitano o ospitavano la specie;
- c) il taglio vegetazione arborea spondale salvo interventi concordati con il soggetto gestore per limitare l'ombreggiamento eccessivo;
- d) impiegare fitofarmaci con frase di rischio SPE3 e SPE4 per una fascia di almeno 10 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi d'acqua;
- e) prosciugamento anche periodico dei canali e ruscelli salvo interventi di manutenzione approvati dal Soggetto Gestore;
- f) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione di limi sul fondale;
- g) eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri.

2. E' obbligatorio:

- a) mantenere o ripristinare filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d'acqua e dei canali che ospitano la specie purché non ci sia un ombreggiamento eccessivo;
- b) garantire durante tutto l'anno la presenza di circa 10 cm d'acqua nei canali con presenza della specie;
- c) mantenere una fascia di rispetto di 5 metri dal bordo del corso d'acqua o del canale per le colture agricole o infrastrutture umane;
- d) concordare con il Soggetto Gestore qualsiasi intervento che possa incidere sulla popolazione di *Isoetes malinverniana* di Lenta.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione di bacini di laminazione e fitodepurazione che permettano il deposito del materiale fine sospeso nelle acque (es. in risaia) prima di essere immesso nei canali o ruscelli che ospitano la specie;
- b) mantenimento o ripristino di filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d'acqua e dei canali che ospitano la specie;

- c) ricollocare i sedimenti derivanti dal dragaggio di aree con presenza della specie in altri siti idonei per la conservazione di *Isotes malinverniana*.

Art. 7

(Presenza di Marsilea quadrifolia)

1. È vietato:

- a) impiego di fitofarmaci con frase di rischio SPE3 e SPE4 per una fascia di almeno 10 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi d'acqua;
- b) alterazione del profilo delle sponde che comporti un aumento della pendenza sia fuori che dentro l'acqua;
- c) asportazione della vegetazione acquatica;
- d) dragaggi del fondale e artificializzazione delle sponde fino a 5 metri dal bordo dell'acqua;

2. È obbligatorio:

- a) azioni di contrasto volte all'eliminazione delle specie ittiche esotiche che si alimentano di vegetazione acquatica;
- b) azioni di contrasto volte all'eliminazione del gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*) e di nutria (*Myocastor coypus*);
- c) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva la delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- d) posa di cartellonistica che illustri l'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area;
- e) monitoraggio delle stazioni di presenza della specie.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rimodellamento dei profili spondali in forme più digradanti
- b) in presenza di stagni o bacini di origine artificiale (peschiere o laghi da sbarramento) la conservazione della specie può avvenire anche operando svuotamenti temporanei dei bacini finalizzati a eliminare specie faunistiche alloctone e invasive, quindi procedendo ad una riprofilatura delle sponde volta a mantenere pendenze lievi; prima dell'intervento il materiale vivo di propagazione della specie sarà prelevato e conservato *ex situ* ai fini di un successiva reintroduzione.

Art. 8

(Norme per ambienti con presenza di Eleocharis carniolica)

1. È vietato:

- a) accedere con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
- b) aprire sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
- c) artificializzare delle sponde.

2. È obbligatorio:

- a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva la delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica che illustri l'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area.

CAPO II - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 9

(Presenza di *Lycaena dispar*)

1. È vietato:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;

2. È obbligatorio:

- a) in ambiente risicolo, mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in ambiente di risaia, programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;
- b) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

ANFIBI

Art. 10

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana lessonae*, *Rana dalmatina*)

1. È vietato:

- a) distruggere o alterare i siti riproduttivi e gli habitat terrestri in un intorno di 200 metri dagli stagni;
- b) introdurre ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti.

2. È obbligatorio:

- a) cartografare i siti riproduttivi;
- b) eseguire un monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) la bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva); tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) scavo di stagni poco profondi di piccole e medie dimensioni per favorire la riproduzione degli anfibi ed incrementare la disponibilità di habitat a loro disposizione; per evitare la colonizzazione stabile dei pesci è opportuno valutare attentamente la profondità massima da conferire agli stagni in modo tale che sia annualmente garantito un periodo, anche breve, di totale prosciugamento;
- b) scavo di piccole pozze al fine di incrementare gli habitat per l'erpetofauna;

- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) nei pressi di aree umide, utilizzo di prodotti fitosanitari privi delle frasi di rischio SPE3 e SPE4.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1120026 Stazioni di *Isoetes malinverniana*, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1120026 Stazioni di *Isoetes malinverniana*

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Acque ferme	Zone umide	Sorgenti pietrificanti Torbiere Stagni e paludi Laghi	3130
Acque correnti	Ambienti fluviali Corridoi di migrazione	Vegetazione ripariale arborea Acque correnti Acque correnti alpine	3260

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
Mammiferi	1358	<i>Mustela putorius</i>	Specie contenuta nell’Allegato V della Direttiva 92/43/CEE
Anfibi	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie contenuta nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
Rettili	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
Invertebrati	6182	<i>Sympecma paedisca</i>	Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Lycaena dispar</i>	Specie contenuta nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
Vegetali	1898	<i>Eleocharis carniolica</i>	Specie contenute nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
	1415	<i>Isoetes malinverniana</i>	
	1428	<i>Marsilea quadrifolia</i>	
	1725	<i>Lindernia procumbens</i>	Specie contenuta nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Carex buekii</i> Wimm.	Specie inserite nelle liste rosse nazionali
		<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	
		<i>Utricularia australis</i> R. Br.	
		<i>Peplis portula</i>	
		<i>Veronica scutellata</i> L.	Specie di rilevante interesse conservazionistico
		<i>Rumex hydrolapatum</i>	